

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 294)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEDATI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

e « ad interim » del **Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1968

Integrazione del Fondo di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnia

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnia, fu istituito un Fondo di rotazione per finanziamenti a favore esclusivo di agricoltori — con precedenza a piccoli agricoltori e cooperative agricole — al fine di favorire la produzione di animali da carne, nonchè il miglioramento della lavorazione, della conservazione e del commercio delle carni, del pollame ed uova.

La legge stessa estendeva i finanziamenti innanzi detti agli acquisti di animali da allevamento, di merci ed attrezzature agricole, di mangimi e di quanto altro potesse occorrere per l'allevamento di animali da carne e del pollame, nonchè per la costruzione e sistemazione di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercio di prodotti.

La vasta gamma delle iniziative assistibili con i prestiti sopra ricordati chiarisce la necessità dei successivi rifinanziamenti di detto Fondo di rotazione, recati in particolare dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 (articolo 16 lettera *a*), dalla legge 23 maggio 1964, n. 404 (articolo 3) ed ultimamente dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 (articolo 13).

Le leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910, prevedono anche un ampliamento del campo operativo del Fondo.

Si è fatto, poi, ricorso alle disponibilità del ripetuto Fondo in occasione di interventi diretti alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende danneggiate da avversità atmosferiche, come:

a) con il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 (articolo 21), in relazione a per-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dite di bestiame verificatesi a seguito delle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966;

b) con la recente legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze in favore delle aziende agricole colpite dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

In particolare, l'articolo 1 di quest'ultima legge prevede la concessione di prestiti per l'acquisto di foraggi, mangimi e lettimi e per altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame e dispone che detti prestiti siano corrisposti per l'intero ammontare del prezzo di acquisto riconosciuto ammissibile, addebitando però agli agricoltori soltanto il 60 per cento, mentre la residua parte rimane a carico dell'Erario, determinando una effettiva riduzione della disponibilità del Fondo.

Infatti, per effetto della predetta agevolazione, i rientri del Fondo di rotazione re-

stano decurtati del 40 per cento, corrispondente alla riduzione apportata sull'ammontare dei prestiti.

Si rende pertanto necessario, attesa l'importanza del Fondo ricordata nelle premesse, di reintegrare le dotazioni di esso con l'importo corrispondente ai mancati rientri, che si valutano in lire 5 miliardi e 500 milioni.

Di questa esigenza è fatto cenno anche nella relazione alla legge 29 luglio 1968, numero 857 (Atto Camera n. 235).

Tanto premesso, con l'articolo 1 si autorizza la spesa di lire 5.500 milioni al fine di conseguire l'indicata integrazione del Fondo, mentre con l'articolo 2 si provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del fondo per provvedimenti legislativi in corso, relativo all'esercizio finanziario 1969.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969, a reintegrazione delle dotazioni del Fondo di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1969 si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.